

Prot. n. 177

Circ. n. 114 del 13 marzo 2026

CCNL E CONTRATTO TERRITORIALE**IMPORTANTE!**

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

**Accordo collettivo territoriale per le province di Padova, Treviso e Vicenza.
Novità in materia di orario di lavoro, reperibilità, trattamento di mensa, indennità di trasferta e altri istituti.**

Il 4 marzo scorso, Confindustria Veneto Est – Sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso, ANCE Padova e ANCE Vicenza, hanno convenuto con Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil delle relative province, alcune modifiche alla contrattazione territoriale già in vigore per le province di Treviso, Padova e Vicenza, riguardanti in particolare la disciplina dell'orario di lavoro, l'istituto della reperibilità, il trattamento di mensa e l'indennità di trasferta, nonché le maggiorazioni per i lavori in alta montagna e per i lavori in galleria, in attuazione e ad integrazione di un Accordo territoriale del 30 giugno 2025, che ha interessato anche le province di Rovigo e Verona che, tuttavia, conservano le loro specificità.

Si illustrano di seguito le **principali novità di interesse operativo** per le aziende.

Orario di lavoro

È stata sostanzialmente confermata la normativa contrattuale dell'orario di lavoro per operai e impiegati, già contenuta nell'Accordo territoriale 5 ottobre 2017, per le province di Padova, Treviso e Vicenza.

Le modifiche attengono specifici aspetti relativi all'istituto della banca ore, nella quale possono confluire tutte le ore di straordinario prestate ai fini della possibilità di fruizione di permessi compensativi retribuiti in luogo del pagamento delle ore straordinarie.

In particolare, è possibile l'istituzione di un regime di banca ore solo in forma collettiva (non più individuale) e previo accordo con le RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie dell'accordo.

Nell'accordo si potrà convenire che i permessi compensativi retribuiti possano essere utilizzati al fine di evitare o contenere il ricorso alla sola CIGO.

Come previsto dal CCNL, resta fermo che il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore.

Reperibilità

È stata confermata la normativa contrattuale relativa all'istituto della reperibilità aziendale.

Per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità, è stata formalmente eliminata la possibilità di derogare al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ed è stato, invece previsto che, dalla fine dell'intervento lavorativo effettuato a seguito della chiamata, decorrerà un nuovo periodo di 11 ore di riposo giornaliero continuativo.

Mensa per operai, autisti e impiegati di cantiere

Con decorrenza dal 1° marzo 2026, viene elevato il limite del concorso dell'impresa al costo del pasto assicurato agli operai, agli impiegati che operano nei cantieri e agli autisti, che sale da 12 a 14 euro. Non è più previsto un limite percentuale del 95% a carico dell'impresa.

Pertanto, quest'ultima concorrerà alle spese del pasto in misura non superiore a 14,00 euro giornalieri, fermi restando i trattamenti di miglior favore accordati dall'azienda.

Il pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, pane acqua e caffè, con esclusione delle bevande alcoliche così come previsto dalla normativa vigente.

Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.

È previsto che, fermo restando che l'impresa si adopererà per fornire come soluzione principale la fornitura del pasto, ove il pasto non possa essere somministrato, troveranno applicazione:

- **per gli operai in trasferta**, le indennità giornaliere di trasferta maggiorate (di cui al successivo paragrafo);
- **per gli operai non in trasferta, per gli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri e per gli autisti**, l'indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto in forma elettronica di pari importo elevabile fino a 8,00 euro.

Trasferta

Con decorrenza 1° marzo 2026, gli importi delle indennità di trasferta per gli operai in essere nelle province di Padova, Treviso e Vicenza sono incrementati per ciascuna delle fasce chilometriche di euro 0,50.

Si ricorda che le fasce chilometriche sono di seguito individuate:

- a) 1^ fascia: cantiere sito oltre 4 Km e fino a 25 Km dai confini territoriali del comune dove è ubicata la sede di lavoro;
- b) 2^ fascia: cantiere sito oltre 25 Km e fino a 55 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- c) 3^ fascia: cantiere sito oltre 55 Km e fino a 85 Km dai confini territoriali di cui sopra;
- d) 4^ fascia: cantiere sito oltre 85 Km.

Per effetto degli incrementi stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2026, l'indennità giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, è erogata nelle seguenti misure giornaliere:

- a) 1^ fascia: **6,50 €**
- b) 2^ fascia: **10,50 €**
- c) 3^ fascia: **15,50 €**
- d) 4^ fascia: **15,50 € + 4 €** per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km eccedente la 3^ fascia.

In alternativa, all'operaio in trasferta cui non possa essere fornito il pasto, dovendo esso provvedere personalmente alle spese per il vitto, dal 1° marzo 2026 viene erogata una indennità maggiorata secondo le seguenti misure giornaliere:

- a) 1^ fascia: **20,50 €**
- b) 2^ fascia: **24,50 €**
- c) 3^ fascia: **29,50 €**
- d) 4^ fascia: **€ 29,50 € + 4 €** per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km.

Nel caso di prestazione lavorativa senza ripresa dopo la pausa giornaliera l'indennità di trasferta è erogata in ragione del 100 % della misura non maggiorata, salvo diversi accordi aziendali già in essere.

In caso di pernottamento in luogo, con fornitura di vitto e alloggio (colazione, pranzo, cena e pernottamento) o rimborso delle relative spese, a decorrere dal 1° marzo 2026, all'operaio spetta un'indennità giornaliera pari a 14,50 € per tutti i giorni di trasferta con pernottamento, compreso quello di andata in luogo ma non quello di ritorno dal luogo.

Per il giorno di ritorno dal luogo all'operaio spetta l'indennità giornaliera di trasferta in ragione della fascia chilometrica di distanza del cantiere oltre alla normale retribuzione.

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN GALLERIA

Agli operai addetti ai lavori in alta montagna è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle misure percentuali sottoindicate, secondo la fascia di altezza sopra il livello del mare, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo di cottimo:

da 1.300 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m.	7%
da 1.801 m s.l.m. a 2.000 m s.l.m.	10%
da 2.001 m s.l.m.	20%

Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle misure percentuali sottoindicate, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo di cottimo:

per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio	46%
per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie	26%
per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili	18%

Gli uffici di Ance Padova sono a disposizione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
dott. Leonardo Pesadori